

(N. 530)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 luglio 1949 (V. Stampato N. 481)

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

di concerto col **Ministro del Commercio con l'estero**

(MERZAGORA)

col **Ministro dell'Industria e commercio**

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

e col **Ministro dell'Agricoltura e Foreste**

(SEGNI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 14 LUGLIO 1949

Nuove concessioni in materia di importazione ed esportazione temporanea  
(secondo provvedimento)

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le farine di cereali per la fabbricazione di pasta e di altri prodotti alimentari da esportare.

La quantità minima ammessa alla importazione temporanea ed il termine massimo accordato per la riesportazione sono fissati rispettivamente in chilogrammi 500 ed in 4 mesi.

#### Art. 2.

Sono ripristinate, con modifiche, le concessioni d'importazione temporanea, già accordate, modificate e prorogate con i provvedimenti sottosegnati, delle seguenti merci:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo della importazione temporanea	Quantità minima ammessa	Termine massimo per la riesportazione
1. - Fibre di sisal; canapa di manilla e indiana (regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 13; regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 784).	Per fare spaghi e cordami . . . . .	Kg. 100	1 anno
2. - Pellicole cinematografiche impressionate (regio decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1714; regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1809).	Per ritrarne copie positive o contro-tipi da esportare insieme al negativo o alla copia lavanda; per il doppiaggio in lingue estere; per la sovrapposizione di didascalie; per farne il montaggio, il commento sonoro ed il missaggio; per la riduzione di formato	Kg. 10	2 mesi
3. - Semi di ricino (regio decreto-legge 1° marzo 1938, n. 134; legge 30 novembre 1939, n. 1841).	Per estrarne l'olio . . . . .	Kg. 100	1 anno
4. - Soda caustica (legge 20 gennaio 1941, n. 35; legge 21 giugno 1942, n. 795).	Per la fabbricazione di fibre tessili artificiali (concessione valevole fino al 30 giugno 1949)	Kg. 500	1 anno

### Art. 3.

La concessione della importazione temporanea di valvole, prevista dal regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1506, convertito nella legge 8 gennaio 1931, n. 38, è così modificata: « valvole di qualsiasi metallo per completare camere d'aria per ruote di veicoli ».

### Art. 4.

La concessione della importazione temporanea di fogli, lamiere e nastri di ottone e di alpacca per la fabbricazione di posaterie, prevista dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937, n. 706, è estesa alla fabbricazione di altri articoli da tavola e da cucina (cremiere, caffettiere, lattiere, ecc.), greggi oppure rifiniti.

### Art. 5.

È consentita, a condizione di reciprocità, la importazione temporanea di films, destinati ad essere proiettati in manifestazioni artistico-culturali senza lucro; o per programmazione

a carattere privato a richiesta delle rappresentanze diplomatiche estere.

La permanenza nel territorio nazionale dei detti films esteri è limitata a tre mesi.

### Art. 6.

È consentita, fino al 31 dicembre 1949, la esportazione temporanea di pellicole cinematografiche invertibili a colori e di pellicole fotografiche impressionate a colori per essere sviluppate, compresi i relativi caricatori e rocchetti di supporto.

Le pellicole sviluppate devono essere reimportate entro sei mesi dal giorno della esportazione temporanea.

### Art. 7.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI.